

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, ANDRIANI,  
BOFFA e PIERALLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1988

Indizione di un *referendum* per l'unità politica dell'Europa

ONOREVOLI SENATORI. - L'autonomia dell'Europa, la sua possibilità di esprimersi con unica voce nel proprio interesse, cioè nell'interesse dei suoi popoli e delle loro migliori aspirazioni di libertà, di democrazia, di progresso e di cultura, ma anche nell'interesse dei nuovi assetti che sono indispensabili per il mondo intero, sono prive di qualsiasi prospettiva se non si superano le tendenze che limitano le decisioni alla sola formazione di un'area di libero scambio.

La crisi della Comunità e in particolare quella dell'«Europa verde» manifestano con evidenza l'urgenza di una svolta nel complesso processo di unificazione europea.

Operare la svolta significa avviare senza ritardo l'unificazione politica dell'Europa.

Questa esigenza trova crescente consenso tra le forze politiche e le singole personalità che più avvertono i danni e i pericoli della grave crisi che l'Europa sta attraversando.

Senza l'unificazione politica l'Europa non potrà mettere a frutto le grandi risorse umane, materiali, scientifiche, produttive, culturali di cui dispone. Ciò significherà incapacità di eliminare l'elevato tasso di disoccupazione che l'affligge, di far fronte alla crescente internazionalizzazione dell'economia e alla necessità di uno sforzo coordinato fra più nazioni per conseguire il rinnovamento tecnologico. Ma significherà anche incapacità di partecipare con peso adeguato alle decisioni politiche internazionali che condizionano il suo destino, di esercitare, quindi, il ruolo che è indispensa-

bile per guidare il mondo sulla strada della pace, della cooperazione, di una sagace gestione dei rapporti Nord-Sud, Est-Ovest, di uno sviluppo coordinato che eviti i traumi più pericolosi e drammatici.

Il Gruppo comunista intende, con l'acclusa proposta legislativa, dare un forte impulso alla svolta auspicata, che è stata propugnata con grande vigore da Altiero Spinelli e dal gruppo di cui faceva parte.

Il testo propone che gli elettori, all'atto stesso della elezione del Parlamento europeo, pronuncino col mezzo diretto del *referendum* il loro favore alla unità politica dell'Europa e all'affidamento dei poteri costituenti al Parlamento nella sua nuova legislatura. Il contenuto a rilevanza costituzionale dei quesiti posti dà ragione del carattere costituzionale della legge da adottare.

Il risultato del *referendum* non determina modificazioni immediate relativamente alle strutture europee. Tuttavia non si è data al *referendum* la qualifica di «consultivo» perchè si vuole intendere che da esso discenda l'autorizzazione ai parlamentari europei ad

assumere poteri costituenti, per operare le necessarie trasformazioni delle strutture europee.

L'articolo 1 definisce l'indizione del *referendum* e il diritto a parteciparvi.

L'articolo 2 indica i due quesiti ai quali gli elettori sono invitati a rispondere con separate risposte.

L'articolo 3 attribuisce all'esito positivo delle risposte il valore di legittimazione degli orientamenti e degli atti politici rivolti alla formazione dell'unità europea e di autorizzazione a procedere all'attribuzione al Parlamento europeo di poteri costituenti.

Il comma 2 impegna il Governo italiano ad assumere gli atti politici perchè tutti gli Stati della Comunità perseguano gli scopi di unità politica europea.

L'articolo 4 estende alla campagna per il *referendum* le norme per la propaganda elettorale tenendo conto della coincidenza del *referendum* con l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.

Gli articoli 5 e 6 precisano norme di procedura.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un *referendum* per il giorno delle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, avente per oggetto i quesiti indicati nell'articolo 2.

2. Hanno diritto di voto tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

## Art. 2.

1. I quesiti da sottoporre al *referendum* sono i seguenti:

a) «Ritenete voi che si debba procedere entro il 1992 alla realizzazione dell'unità politica dell'Europa e precisamente degli Stati che fanno attualmente parte della Comunità economica europea?»;

b) «Ritenete voi che per la realizzazione dell'unità politica dell'Europa il Parlamento europeo sia autorizzato ad assumere poteri costituenti?».

2. L'elettore vota tracciando sulla scheda, negli appositi spazi per ciascun quesito un segno sulla risposta affermativa o su quella negativa.

## Art. 3.

1. Il risultato positivo del *referendum* ha valore di pieno riconoscimento dei poteri costituenti al Parlamento europeo per la nuova legislatura.

2. Il Governo italiano adotta le iniziative e gli indirizzi necessari verso gli Stati della Comunità perchè ognuno persegua secondo il

proprio ordinamento gli scopi comuni di unità politica europea di cui alla presente legge.

Art. 4.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e nell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano tra i loro fini la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1988.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione dei quesiti referendari, entro i termini stabiliti per la elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Art. 5.

1. L'Ufficio centrale per il *referendum* compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri dei voti riportati da ciascuno dei quesiti proposti.

Art. 6.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le

disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 25 maggio 1970, n. 352.